

## REGOLAMENTO (CE) N. 1509/2000 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2000

**che modifica alcuni elementi dei disciplinari concernenti numerose denominazioni figuranti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, il governo francese ha chiesto la modifica degli elementi del disciplinare di numerose denominazioni registrate dal regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 813/2000 del Consiglio <sup>(4)</sup>. Dopo essere state oggetto di una valutazione, le suddette richieste di modifica sono state ritenute di scarsa rilevanza.
- (2) Per quanto concerne la denominazione «Volailles de Bresse», registrata in quanto denominazione di origine protetta, al punto «eventuali condizioni nazionali» del disciplinare di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2081/92 occorre sostituire l'indicazione «Decreto del 4 gennaio 1995» con l'indicazione «Decreto relativo alla denominazione di origine controllata» «Volailles de Bresse». Il nuovo decreto subentra al precedente per tener conto di una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.
- (3) Per quanto concerne la denominazione «Miel de Sapin des Vosges», registrata in quanto denominazione di origine protetta nel disciplinare di cui all'articolo 4 del regolamento in questione, tutti i riferimenti al decreto francese del 30 luglio 1996 sono sostituiti dall'indicazione «Decreto relativo alla denominazione di origine controllata "Miel de Sapin des Vosges"». Il nuovo decreto subentra al precedente per tener conto di una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.
- (4) Per quanto concerne la denominazione «Chaource», registrata in quanto denominazione di origine protetta, al punto «condizioni nazionali» del disciplinare di cui all'articolo 4 del regolamento in questione occorre sostituire l'indicazione «Decreto del 29 dicembre 1986» con l'indicazione «Decreto relativo alla denominazione di origine controllata "Chaource"». Il nuovo decreto subentra al precedente per tener conto di una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Inoltre, il nuovo decreto stabilisce la redazione conforme della disposi-

zione transitoria relativa alla possibilità di stagionatura del formaggio al di fuori della zona geografica.

- (5) Per quanto concerne la denominazione «Foin de Crau», registrata in quanto denominazione di origine protetta, al punto «eventuali condizioni nazionali» del disciplinare di cui all'articolo 4 del regolamento in questione occorre sostituire l'indicazione «Decreto del 31 maggio 1997» con l'indicazione «Decreto relativo alla denominazione di origine controllata» «Foin de Crau». Il nuovo decreto subentra al precedente per tener conto di una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.
- (6) Per quanto concerne la denominazione «Lentille verte du Puy», registrata in quanto denominazione di origine protetta, nel disciplinare di cui all'articolo 4 del regolamento in questione tutti i riferimenti al decreto francese del 7 agosto 1996 sono sostituiti dall'indicazione «Decreto relativo alla denominazione di origine controllata "Lentille verte du Puy"». Il nuovo decreto subentra al precedente per tener conto di una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Inoltre, il nuovo decreto stabilisce la redazione conforme della disposizione relativa alle condizioni tecniche per l'essiccazione delle lenticchie.
- (7) Per quanto concerne la denominazione «Olives noires de Nyons», registrata in quanto denominazione di origine protetta, nel disciplinare di cui all'articolo 4 del regolamento in questione è previsto un nuovo elemento destinato a consentire una certa tolleranza sul calibro minimo delle olive, fissato a 14 millimetri, e di conseguenza il 5% delle olive può presentare un calibro minimo di 13 millimetri. Questo elemento non ha alcuna incidenza sul legame tra il prodotto e l'area delimitata.
- (8) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, il governo lussemburghese ha chiesto la modifica degli elementi del disciplinare per due denominazioni. Trattandosi di dettagli delle denominazioni in questione, le modifiche sono state ritenute di scarsa rilevanza.
- (9) Per quanto concerne la denominazione «Miel Luxembourg de marque nationale», registrata in quanto denominazione di origine protetta, occorre apportare una lieve modifica perché diventi «Miel — Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg».
- (10) Per quanto concerne la denominazione «Beurre rose de marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg», occorre apportare una lieve modifica perché diventi «Beurre rose — Marque nationale Du Grand-Duché de Luxembourg».

<sup>(1)</sup> GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 156 del 13.6.1997, pag. 20.<sup>(3)</sup> GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 100 del 20.4.2000, pag. 5.